



"ELEA OUTDOOR APS"

Via A. Diaz n.6
84046 Marina di Ascea (Sa)
C.F. 93027470652



Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione

«ELEA OUTDOOR APS»

Il giorno 21 del mese di maggio, dell'anno 2023, alle ore 18:00, presso la sala dell'agriturismo "Terra Di Elea" Via Stampella n° 6 di Ascea, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione "Elea Outdoor APS".

Sono presenti personalmente i soci così come enumerati da foglio firme allegato, che forma parte unica, integrante e sostanziale del presente verbale.

Presiede l'Assemblea dei soci il Presidente Sig. Feola Aniello il quale nomina come Segretario della riunione il segretario Sig. Luongo Oreste con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, la dichiara validamente costituita; rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno informando i presenti che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulla modifica dello statuto per l'adeguamento dello stesso al Codice del Terzo Settore e l'acquisizione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale o APS,

Aprè la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore e acquisizione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, "Modifica dello statuto ed adeguamento al Codice del Terzo Settore e acquisizione della qualifica di Associazione di Promozione Sociale" il Presidente comunica che la variazione statutaria si è resa necessaria per adeguare lo statuto vigente al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) per tutto quel che prevede la nuova disciplina giuridica sulle associazioni di promozione sociale e precisamente alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3 D. Lgs. n. 117/2017); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16 D. Lgs. n. 117/2017), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87 D. Lgs. n. 117/2017), alla disciplina specifica relativa alle associazioni di promozione sociale (artt. 35-37 D. Lgs. n. 117/2017) nonché all'art. 47 D. Lgs. n. 117/2017, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56 D. Lgs. n. 117/2017, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del D. Lgs. n. 117/2017 in quanto applicabile.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 24 articoli.



"ELEA OUTDOOR APS"

Via A. Diaz n.6
84046 Marina di Ascea (Sa)
C.F. 93027470652

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n. 24 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale e l'acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente Sig. Feola Aniello, alle ore 20:30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale al quale allega il nuovo statuto sociale.

IL SEGRETARIO
DELL'ASSEMBLEA

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA



ELEA OUTDOOR APS
Via A. Diaz, 6
84046 M. di Ascea (SA)
C.F. 93027470652

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Eseguita Registrazione Serie III
Al n. 810 del 23 MAG. 2023
per l'importo di €
Salerno, li 23 MAG. 2023





"ELEA OUTDOOR APS"

Via A. Diaz n.6
84046 Marina di Ascea (Sa)
C.F. 93027470652

Foglio Firme allegato al verbale di assemblea straordinaria del 21 maggio 2023

	COGNOME	NOME	Firma
01	FEOLA	ANIELLO	Anillo Feola
02	RIZZO	ROSAUNA	Rosalina Rizzo
03	FEOLA	EMILIA	Emilia Feola
04	LUONGO	OROSIO	Orosio Luongo
05	MADDALONI	ROSANA	Rosana Maddaloni
06	PICERELLI	MARINA	Giordina Marina
07	GRIZIUSO	ROSSELLA	Rossella Griziuso
08	SARNICOLA	GRALIA	Gratia Sarnicola
09	GIUDICE	PAOLA	Paola Giudice
10	PETROSINO	PAOLA	Paola Petrosino
11	RAINONDA	ANTONIA	Antonella Rainonda
12	PAGANO	MARIA TERESA	Maria Teresa Pagano
13	MELO	ALESSANDRO	Alessandro Melo
14	ELIA	RAFFAELLA	Raffaella Elia
15	TORNO	DANIELA	Daniela Torno
16	D'AMORISIO	MARIA ANTONIETTA	Maria Antonietta D'Amorizio
17	D'AMBROSIO	ANTONIO	Antonio D'Ambrosio
18	GRAZIUSO	ANTONELLA	Antonella Graziuso
19	PUGLIA	PAOLA	Paola Puglia
20	VASSALLO	ANGELA	Angela Vassallo
21	CRISCUOLO	ANNA	Anna Criscuolo
22	MARANO	M. GABRIELLA	Maria Gabriella Marano
23	PAESE	IRENE	Irene Paese
24	MAUTONE	MARIA ANTONIETTA	Maria Antonietta Mautone
25	COCCARO	GILBERTA	Gilberta E. Cocco
26	CERRI	GIANLUCA	Gianluca Cerri



"ELEA OUTDOOR APS"

Via A. Diaz n.6
84046 Marina di Ascea (Sa)
C.F. 93027470652

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ELEA OUTDOOR"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "ELEA OUTDOOR", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ELEA OUTDOOR APS" oppure "ELEA OUTDOOR associazione di promozione sociale" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Marina di Ascea (SA) alla Via A. Diaz n. 6. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione, con organizzazione e struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 - di cui all'art. 5, comma 1, lettera e del Codice del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo - di cui all'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche - di cui all'art. 5, comma 1, lettera t del Codice del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso - di cui all'art. 5, comma 1, lettera k del Codice del Terzo settore;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata - di cui all'art. 5, comma 1, lettera v del Codice del Terzo settore;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata - di cui all'art. 5, comma 1, lettera z del Codice del Terzo settore.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno mediante la realizzazione delle seguenti attività:

- organizzare a promuovere attività culturali e sportive, anche in ambiente naturale, attraverso iniziative ed attività di escursionismo, passeggiate all'aperto, trekking, canottaggio, orienteering, cicloturismo e mountain bike, vela e sport nautici, nordic walking, pesca sportiva, snorkeling, nuoto in acque libere, beach volley ed ogni altra disciplina attiva di rilievo anche culturale da esercitarsi a contatto diretto con la natura;



"ELEA OUTDOOR APS"

Via A. Diaz n.6

84046 Marina di Ascea (Sa)

C.F. 93027470652

- promuovere, organizzare e gestire attività che, attraverso la valorizzazione e promozione delle culture e tradizioni popolari, formative, informative, ricreative, turistiche, sportive e dello spettacolo, di utilità sociale ed educative, siano in grado di realizzare una adeguata promozione della socialità e della cultura;
- organizzare e gestire servizi e corsi di informazione e formazione per la crescita culturale e civile nel rispetto della parità di genere;
- promuovere iniziative di diffusione delle esperienze culturali, sociali, ricreative e formative;
- promuovere iniziative dirette al contrasto di ogni forma di ignoranza, intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione, razzismo, emarginazione e contrasto alla solitudine;
- riqualificare beni o terreni pubblici inutilizzati attraverso l'attuazione delle finalità sociali.¹

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può inoltre esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art. 3 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, portando interessi omogenei a condizione che il numero delle persone giuridiche non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Le modalità di partecipazione dei soci minorenni sarà prevista in apposito Regolamento.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS.

Art. 4 Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;



"ELEA OUTDOOR APS"

Via A. Diaz n.6
84046 Marina di Ascea (Sa)
C.F. 93027470652

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- morosità;
- violazione delle disposizioni del presente statuto,
- attività in contrasto con le finalità statutarie e con le deliberazioni degli organi sociali;
- attività che arrechino gravi danni morali materiali all'Associazione;
- persistente mancata partecipazione dell'associato alla vita associativa,

può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:



"ELEA OUTDOOR APS"

Via A. Diaz n.6
84046 Marina di Ascea (Sa)
C.F. 93027470652

- l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei garanti (organo facoltativo);
 - l'Organo di controllo (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
 - l'Organo di revisione (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. La durata degli organi sociali è di tre anni.
5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.
- Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:
- nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva i bilanci;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.
- Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli



"ELEA OUTDOOR APS"

Via A. Diaz n.6
84046 Marina di Ascea (Sa)
C.F. 93027470652

amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell'art. 14 del CTS;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:
 - tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
 - disbrigo della corrispondenza;
 - redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
 - Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
 - tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa



"ELEA OUTDOOR APS"

Via A. Diaz n.6
84046 Marina di Ascea (Sa)
C.F. 93027470652

dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei componenti.

La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni, La sua firma fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 Collegio dei garanti

L'Assemblea può stabilire di eleggere il Collegio dei garanti, organo facoltativo (composto da tre o cinque membri o anche monocratico) di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 13 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini



"ELEA OUTDOOR APS"

Via A. Diaz n.6
84046 Marina di Ascea (Sa)
C.F. 93027470652

dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni, Consiglio direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



"ELEA OUTDOOR APS"

Via A. Diaz n.6
84046 Marina di Ascea (Sa)
C.F. 93027470652

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.